



**da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20/5/70**

Segreteria	PADOVA	P.za de Gasperi, 32/B	Tel. 049 655266 Fax 049 655298	mail padova@uilscuola.it
Ufficio di Zona	<b>MONSELICE</b>	(PD) Via G. Marconi, 1	Tel/Fax 0429 780840	
Ufficio di Zona	<b>CITTADELLA</b>	(PD) Via Stradella della Fabbrica, 4	Tel/Fax 049 5970850	
Ufficio di Zona	<b>CAMPOSAMPIERO</b>	(PD) Contrà Madonna delle Grazie,6	Tel. 335 348986	
Ufficio di Zona	<b>PIOVE DI SACCO</b>	(PD) Via Carrarese, 60	Tel. 049 9703646	
Ufficio di Zona	<b>MEGLIADINO S.VITALE</b>	(PD) Via Roma, 2	Tel. 338 8833763	

**OGGETTO: Comunicazione a tutto il personale della scuola: falsi allarmismi sulla regolazione dei periodi assicurativi all'Inps**

***Non opera la prescrizione così come stabilito dalla circolare n°169 del 15 novembre 2017. La Uil Scuola è in grado di sistemare la posizione contributiva lì dove sia mancante o vi siano delle anomalie***

Il giorno 15 novembre 2017 l'Inps ha diramato la circolare n° 169 con la quale annulla la circolare n° 94 del 31 maggio 2017... In sostanza, la 169 chiarisce che la prescrizione per i contributi non presenti nella banca dati Inps dal 1° gennaio 2019 scatta per gli insegnanti elementari e degli asili iscritti nella cassa CPI (Cassa Pensioni Insegnanti di asilo e scuole elementari parificate) e **non per tutto il personale della scuola e del pubblico impiego, iscritti alla cassa CTPS (Cassa Trattamenti Pensione Stato).**

In realtà, la 169 ha stabilito che, ancorchè all'epoca dell'entrata in vigore della Legge n° 610/52 i dipendenti dello stato non rientravano nell'ambito applicativo della sopra citata legge, vi sono rientrati a pieno titolo a seguito della istituzione della CTPS presso il disciolto INPDAP, ritenendo applicabile il regime previsto dall'art. 31 della L. 610/52.

In definitiva, per i lavoratori iscritti alla CTPS (a cui appartiene il personale della scuola), qualora non si trovasse contributi relativi a determinati periodi, **sarà l'Amministrazione che si farà carico della copertura delle mancanze retributive. La prescrizione, pertanto, non opera di fatto per il personale della scuola e del pubblico impiego in quanto c'è l'obbligo del datore di lavoro che è chiamato a sostenere l'onere del trattamento di quiescenza.**

E' nostra intenzione, comunque, provvedere nel più breve tempo possibile a segnalare all'Inps le anomalie che i lavoratori riscontreranno nei loro estratti contributivi e a sistemare la situazione contributiva mediante utilizzo del pin identificativo Inps della/del interessata/o, **attraverso il supporto del nostro patronato ITAL.**

Ma tutto ciò con una serenità di fondo in quanto non opera la prescrizione.

Il personale della scuola necessita di certezze e tranquillità ed è compito del sindacato darle. Riteniamo, dunque, **irresponsabile** il comportamento di quei sindacati e di coloro che seminano **"allarmismo psicologico"** (anche attraverso social e rete) nel personale della scuola facendo prevedere chissà quale disastro a livello pensionistico e facendolo piombare in un clima di apprensione. Se poi vi sia un utilizzo della materia, che ci rifiutiamo di credere, per fini elettorali (vedi le elezioni Rsu) la cosa assumerebbe contorni molto discutibili e non commentiamo oltre.

Come Uil Scuola ci stiamo adoperando per informare correttamente la categoria e dare gli strumenti per **una sistemazione dell'estratto contributivo qualora ce ne fosse bisogno**, per verificare e sistemare le posizioni contributive senza allarmismi e con la consueta attenzione verso il personale della scuola.

Si allega la circolare Inps